

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 236

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 25 settembre 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nel caso di fusione di due o più comuni contermini previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 il Consiglio - Assemblea legislativa regionale non procede all'esame della proposta di legge qualora l'esito del referendum sia stato contrario alla fusione.

2 ter. L'esito del referendum si intende contrario alla fusione se il quesito che ne costituisce oggetto non ottiene, in ciascun comune interessato, la maggioranza dei voti validi favorevoli.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.